REGOLAMENTO (CEE) N. 398/76 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 1976

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1932/75 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 816/70, nella misura necessaria per consentire un'esportazione economicamente rilevante dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento, sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale, la differenza tra tali prezzi e i prezzi della Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione ; che possono tuttavia essere accordate restituzioni soltanto per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 957/70 del Consiglio, del 26 maggio 1970, che stabilisce nel settore vitivinicolo le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro importo (3) ;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 957/70, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione dei prezzi e delle disponibilità dei prodotti in causa sul mercato della Comunità, nonché dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale ; che deve essere tenuto conto altresì delle spese menzionate alla lettera b) di detto articolo e dell'aspetto economico delle esportazioni previste ; che devono essere presi in considerazione anche gli obiettivi definiti alla lettera c) dello stesso articolo e l'interesse ad evitare perturbazioni sul mercato della Comunità ;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del suddetto regolamento, i prezzi sul mercato della Comunità devono essere stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli per l'esportazione ; che i prezzi del commercio internazionale devono essere stabiliti tenendo conto dei corsi e dei prezzi di cui al paragrafo 2 di detto articolo ;

considerando che la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria per un determinato prodotto la differenziazione della restituzione secondo la destinazione ;

considerando che i vini da tavola dei tipi R I, R II, A I, A II e A III definiti al regolamento (CEE) n. 945/70 del Consiglio, del 26 maggio 1970, che determina i tipi di vino da tavola (4), possono attualmente formare oggetto di esportazioni economicamente rilevanti ;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 325/71 della Commissione, del 15 febbraio 1971, che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo (5), la restituzione deve essere fissata almeno una volta ogni tre mesi ; che, in caso di necessità, essa può essere modificata nell'intervallo tra due fissazioni ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime :

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva ;

— per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente ;

considerando che, tenendo conto dell'applicazione delle norme e delle modalità sopra menzionate all'attuale situazione del mercato, segnatamente ai corsi e ai prezzi dei vini nella Comunità e nel commercio internazionale, è opportuno fissare la restituzione ai livelli sottoindicati ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 198 del 29. 7. 1975, pag. 19.
(3) GU n. L 115 del 28. 5. 1970, pag. 1.
(4) GU n. L 114 del 27. 5. 1970, pag. 1.
(5) GU n. L 38 del 16. 2. 1971, pag. 16.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 957/70 sono fissate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale	Designazione delle merci	Importi delle restituzioni in UC/grado/hl
ex 22.05 C I C II	Vino da pasto bianco diverso dai vini da pasto bianchi dei tipi A II e A III, con gradazione alcolometrica effettiva uguale o superiore a 9°5 e non superiore a 14° — per le esportazioni verso tutti i paesi terzi, ad eccezione dei paesi terzi situati sul continente americano e delle isole che ne dipendono politicamente come pure i paesi terzi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2223/70 e della Grecia	0,65
ex 22.05 C I C II	Vino da pasto rosso, diverso dal vino da pasto del tipo R III, con gradazione alcolometrica effettiva uguale o superiore a 9°5 e non superiore a 14° — per le esportazioni verso tutti i paesi terzi, ad eccezione dei paesi terzi situati sul continente americano e delle isole che ne dipendono politicamente come pure i paesi terzi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2223/70 e della Grecia	0,65
ex 22.05 C I C II	Vini da pasto bianchi dei tipi A II e A III (vino da pasto bianco proveniente esclusivamente da vitigini del tipo Sylvaner, del tipo Müller-Thurgau e del tipo Riesling): — per le esportazioni verso tutti i paesi terzi, ad eccezione dei paesi terzi situati sul continente americano e delle isole che ne dipendono politicamente come pure i paesi terzi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2223/70 e della Grecia	Importi delle restituzioni in UC/hl 3,50